



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA SINDACALE

N. 71 DEL 16/11/2020

OGGETTO: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus). Prescrizioni area mercatale a far data dal 16 novembre 2020 per la vendita di soli generi alimentari e prodotti agricoli - e fino al 29 novembre 2020.

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza sindacale con la quale veniva disposta, tra l'altro, la sospensione del mercato settimanale del martedì a scopo precauzionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, comprendente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio

nazionale;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. del 18.04.2020, con la quale si trasmette il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali riguardante l'attività di vendita al dettaglio di piante e fiori, contenente anche indicazioni sulla filiera dei prodotti agricoli;

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare l'igiene e la pubblica incolumità, fornire puntuali indicazioni operative al fine di consentire che l'attività di vendita di generi alimentari e prodotti agricoli nell'area mercatale nel giorno del martedì di ogni settimana si svolga in condizioni di sicurezza;

tutto ciò premesso e considerato emana la seguente

ORDINA

con decorrenza immediata, e fino al 29 novembre 2020, e comunque fino a cessazione dell'emergenza sanitaria in corso, è disposta l'apertura, fino a nuove e diverse disposizioni, del mercato settimanale del martedì limitatamente agli ambulanti che vendono generi alimentari e prodotti agricoli, titolari di postazione fissa;

è disposta la dislocazione degli stessi nell'area mercatale, secondo le indicazioni che verranno fornite in loco dagli agenti di P.M., finalizzate a prevenire ogni pericolo di assembramento ed il rispetto della distanza di sicurezza;

E' disposto l'obbligo per gli esercenti ed il loro personale di adottare tutti i DPI previsti dalle norme vigenti e di organizzare la vendita in modo tale da garantire il distanziamento oltre che il rispetto di tutte le norme igienico sanitarie vigenti;

E' disposto l'obbligo per gli acquirenti di indossare mascherina protettiva, quantomeno di tipo TNT o chirurgica, e di rispettare nella fila la distanza minima di 2 mt, con divieto di toccare la merce esposta, la quale sarà fornita ed imbustata direttamente dal venditore-

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità, ovvero in presenza di condizioni meteorologiche avverse, il mercato verrà chiuso. In caso d'inottemperanza a quanto disposto dal presente atto saranno applicate le norme vigenti in materia, come previsto dal DPCM del 03/11/2020 e dalle normative collegate.

DISPONE

la trasmissione della presente alla Prefettura di Salerno, alla Direzione Generale Asl Salerno ed al Distretto Asl n. 60, alla Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino, al Comando Carabinieri – Compagnia di Castel san Giorgio, al Comando PL per i controlli di competenza; di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comunediroccapiemonte.sa.it; di notificare la presente, a mezzo pec, alle Strutture in oggetto presenti sul territorio comunale.

AVVISA

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e durata fino al 29 novembre 2020;

DEMANDA

alle Autorità competenti di assumere ogni utile iniziativa per il rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania Sezione Salerno entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (120) decorrenti dalla pubblicazione.

Il Sindaco

f.to dott. Carmine PAGANO